

corso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza, CSEA fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilità, con particolare riferimento alla rischiosità degli interventi ammessi alla garanzia, all'adeguatezza dei relativi accantonamenti ed alla congruità delle risorse disponibili sul Fondo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, acquisire ulteriori informazioni. Qualora dall'insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano compromettere la sostenibilità del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze può proporre alla CSEA ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica. La CSEA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi novanta giorni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, una relazione in ordine alle misure adottate ed ai risultati conseguiti.

3. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 2 non fossero ritenute idonee a ristabilire l'equilibrio e la sostenibilità economico-finanziaria del Fondo con possibili ripercussioni sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica, il direttore generale del Tesoro, sentita CSEA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può, con decreto, sospendere l'operatività della garanzia dello Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere alla garanzia del Fondo, sino all'accertato superamento dei citati squilibri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1501

19A07835

DECRETO 12 dicembre 2019.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

19A07875

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna dal 4 al 29 maggio 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

